



Berna, 21 aprile 2021

Modifica delle ordinanze sull'ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale:

Attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»

Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione



Rapporto esplicativo concernente l'attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»

Compendio

In attuazione della mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale», la presente proposta intende accelerare le procedure connesse al ritiro (sequestro) delle licenze per allievo conducente e di condurre da parte della polizia e concedere ai titolari più diritti nell'ambito della revoca preventiva. Inoltre, in attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti», le autorità cantonali potranno autorizzare i conducenti a guidare durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre ai fini dell'esercizio della loro professione, riducendo così il rischio che perdano il posto di lavoro.

Contesto

Due mozioni trasmesse sollecitano modifiche della procedura di revoca della licenza di condurre.

La **mozione 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale»** chiede di rendere più rapide e trasparenti le procedure connesse al ritiro da parte della polizia e alla revoca preventiva delle licenze per allievo conducente e di condurre e di coinvolgere maggiormente nella procedura le persone a rischio di revoca concedendo loro più diritti.

La **mozione 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»** propone che nel revocare la licenza di condurre si distingua maggiormente tra uso privato e professionale, dato che spesso per chi guida a titolo professionale la revoca può comportare la perdita del posto di lavoro. Questo rischio può essere ridotto consentendo alle autorità cantonali di autorizzare gli autisti a guidare per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre. In questo modo la revoca avrebbe un impatto analogo su tutti gli interessati.

Contenuti principali del progetto

In adempimento della **mozione 17.4317 Caroni** vengono accelerate le procedure connesse alla revoca della licenza di condurre introducendo l'obbligo per la polizia di inviare la licenza entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca cantonale. Quest'ultima dovrà disporre la revoca entro dieci giorni lavorativi dal ritiro del documento o, in caso contrario, restituirlo al titolare almeno a titolo provvisorio. Ciò può verificarsi quando, trascorso il termine previsto, non sussistono ancora indizi sufficienti, quali i risultati dell'analisi del sangue, per dubitare seriamente dell'idoneità alla guida dell'interessato e disporre quindi una revoca preventiva.

L'autorità cantonale che abbia disposto la revoca preventiva, sarà tenuta a rivalutarla ogni tre mesi mediante decisione impugnabile qualora la persona interessata ne faccia domanda.

L'autorità potrà inoltre garantire la riservatezza di un privato che segnala i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona a condizione che dimostri il sussistere di un interesse degno di protezione. Nell'ordinanza viene anche specificato che le autorità cantonali devono eventualmente rispondere dei costi sostenuti dalla persona segnalata, ad esempio per esami di verifica dell'idoneità alla guida ordinati in seguito a segnalazioni ingiustificate, in base al rispettivo diritto cantonale in materia di responsabilità.

In adempimento della **mozione 17.3520 Graf-Litscher**, l'autorità cantonale potrà autorizzare gli autisti a guidare per l'esercizio della loro professione durante il periodo di revoca qualora la licenza sia

Riferimento: ASTRA-022.3-351/21

stata revocata in seguito a infrazioni lievi e non più di una volta nei cinque anni precedenti. Così facendo, si intende ridurre il rischio di perdita del posto di lavoro a causa della revoca.

Indice

1	Situazione iniziale e punti essenziali del progetto	5
1.1	Invio della licenza ritirata dalla polizia all'autorità di revoca entro tre giorni lavorativi	5
1.1.1	Situazione iniziale	5
1.1.2	Nuova regolamentazione proposta.....	5
1.2	Disposizione della revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della licenza da parte della polizia	6
1.2.1	Situazione iniziale	6
1.2.2	Nuova regolamentazione proposta.....	6
1.3	Rivalutazione della revoca preventiva della licenza ogni tre mesi	6
1.3.1	Situazione iniziale	6
1.3.2	Nuova regolamentazione proposta.....	7
1.4	Garanzia di riservatezza nei confronti di chi segnala i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona e risarcimento della persona segnalata	7
1.4.1	Situazione iniziale	7
1.4.2	Nuova regolamentazione proposta.....	8
1.5	Altre richieste della mozione 17.4317 Caroni	8
1.5.1	Informazione sul recupero dell'autorizzazione alla guida se l'autorità non dispone una revoca preventiva entro dieci giorni dal ritiro della licenza da parte della polizia (motivazione della mozione, punto 1).....	8
1.5.2	Garanzia della possibilità di fugare seri dubbi (motivazione della mozione, punto 1).....	8
1.5.3	Esonero e risarcimento dei costi procedurali e di accertamento qualora i dubbi sull'idoneità alla guida segnalati da un privato non siano confermati (motivazione della mozione, punto 3)	9
1.5.4	Libera scelta del laboratorio per gli esami di verifica (motivazione della mozione, punto 4).....	9
1.6	Spostamenti per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre.....	9
1.6.1	Situazione iniziale	9
1.6.2	Nuova regolamentazione proposta.....	9
2	Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	10
3	Attuazione	10
4	Commenti ai singoli articoli	10
4.1	Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS)	10
4.2	Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC).....	11
5	Ripercussioni	12
5.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	12
5.2	Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	12
5.3	Ripercussioni per l'economia.....	12
5.4	Ripercussioni per la società.....	13
5.5	Ripercussioni per l'ambiente	13
6	Aspetti giuridici	13
6.1	Costituzionalità	13
6.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	13
6.3	Forma dell'atto	13

Rapporto esplicativo concernente l'attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»

1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto

A. Attuazione della mozione 17.4317 Caroni

1.1 Invio della licenza ritirata dalla polizia all'autorità di revoca entro tre giorni lavorativi

1.1.1 Situazione iniziale

La polizia deve vietare di proseguire la marcia e ritirare immediatamente la licenza per allievo conducente o di condurre al conducente che si trovi in uno stato tale da escludere una guida sicura (art. 54 cpv. 3 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale, LCStr), ad esempio in presenza di una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l (art. 31 dell'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale, OCCS).

Il ritiro della licenza ha l'effetto di una revoca (art. 54 cpv. 5 LCStr), ossia la persona interessata perde temporaneamente l'autorizzazione a condurre.

Nonostante la polizia sia tenuta a inoltrare immediatamente la licenza ritirata all'autorità di revoca, la legislazione in vigore non fissa alcun termine concreto (art. 54 cpv. 5 LCStr in combinato disposto con l'art. 33 OCCS).

Trattandosi di una misura superprovvisoria che non assume la forma di una decisione, il ritiro della licenza non permette al titolare di presentare ricorso fino all'emissione di una decisione.

La mozione chiede dunque di fissare un termine massimo di tre giorni per l'invio della licenza all'autorità di revoca cantonale.

1.1.2 Nuova regolamentazione proposta

Con la nuova regolamentazione la polizia dovrà inoltrare all'autorità di revoca la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre ritirata entro tre giorni lavorativi (art. 33 cpv. 2 P-OCCS), accelerando così la procedura e riducendo la durata del provvedimento in assenza di una decisione formale.

Con la stessa motivazione e allo scopo di uniformare la prassi in casi analoghi, è introdotto il termine di tre giorni lavorativi anche per la consegna della licenza di circolazione o delle targhe ritirate dalla polizia all'autorità di revoca del Cantone di stanza del veicolo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS, secondo periodo).

La polizia sarà inoltre tenuta ad allegare alla licenza la conferma scritta del ritiro, mentre il rapporto di polizia potrà essere inoltrato poco dopo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS).

¹ RS 741.01

² RS 741.013

1.2 Disposizione della revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della licenza da parte della polizia

1.2.1 Situazione iniziale

Attualmente l'autorità cantonale che riceve la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre ritirata deve decidere se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida del titolare. In caso affermativo può revocare la licenza a titolo preventivo (art. 30 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976³ sull'ammissione alla circolazione, OAC) mediante una decisione. Fino a quel momento il titolare della licenza non ha alcuna possibilità di ricorso per via del carattere superprovvisorio del ritiro forzato. Per garantire una procedura equa è pertanto di estrema importanza che l'autorità cantonale prenda al più presto la sua decisione.

La legislazione in vigore stabilisce che l'autorità di revoca debba prendere immediatamente una decisione (art. 54 cpv. 5 LCStr), ma non menziona alcun termine concreto.

A volte la preparazione della decisione si protrae per diverse settimane, un fatto inaccettabile soprattutto quando si finisce per non riscontrare alcuna mancanza di idoneità alla guida. La mozione 17.4317 Caroni chiede pertanto che il ritiro della licenza sia complessivamente limitato a dieci giorni, cioè che l'autorità cantonale prenda la sua decisione e, laddove opportuno, disponga la revoca preventiva entro dieci giorni dal ritiro della polizia. Se non può farlo, ad esempio perché non è ancora riuscita a reperire le basi decisionali necessarie, al termine dei dieci giorni dovrà restituire la licenza al titolare che potrà tornare a guidare almeno in via provvisoria. Con la restituzione del documento la procedura non è terminata: se in seguito i seri dubbi sull'idoneità alla guida risulteranno fondati, si potrà disporre la revoca preventiva e ritirare la licenza.

1.2.2 Nuova regolamentazione proposta

L'autorità cantonale avrà l'obbligo di restituire al titolare la licenza per allievo conducente o di condurre inviata se entro un termine di dieci giorni lavorativi dal ritiro della polizia non avrà disposto almeno una revoca a titolo preventivo (art. 30 cpv. 2 P-OAC). Con la restituzione della licenza il titolare potrà tornare a guidare almeno in via provvisoria, ovvero finché l'autorità non avrà disposto una revoca preventiva a causa di seri e motivati dubbi sull'idoneità alla guida, di sicurezza dopo aver constatato l'inidoneità alla guida o di ammonimento conseguente a un reato. Questa regolamentazione garantisce che la licenza di condurre sia revocata per un massimo di dieci giorni lavorativi in assenza di una decisione di revoca dovuta a seri e motivati dubbi sull'idoneità alla guida, all'inidoneità alla guida oppure a una sanzione conseguente a un reato.

1.3 Rivalutazione della revoca preventiva della licenza ogni tre mesi

1.3.1 Situazione iniziale

La revoca preventiva è disposta senza indicazioni temporali (art. 30 OAC). Lo scopo di questa misura amministrativa è vietare nei più brevi tempi possibili la guida alle persone la cui idoneità sia seriamente messa in dubbio dalle autorità, in modo da tutelare gli altri utenti della strada ma anche il conducente stesso. Durante la revoca preventiva l'autorità chiarisce se la persona è idonea alla guida: in caso di inidoneità dispone una revoca di sicurezza a tempo indeterminato (art. 16d LCStr); in caso contrario applica eventualmente una revoca di ammonimento a tempo determinato (art. 16a–16c LCStr).

La revoca preventiva rappresenta una grave ingerenza nei diritti della personalità, ad esempio per via dell'esame medico cui si è sottoposti attestare l'idoneità.

³ RS 741.51

La mozione 17.4317 Caroni richiede pertanto di migliorare la posizione dei conducenti a cui è stata revocata la licenza a titolo preventivo introducendo l'obbligo per le autorità di revoca di rivalutare la loro decisione ogni tre mesi.

1.3.2 Nuova regolamentazione proposta

In futuro l'autorità cantonale dovrà, su richiesta scritta della persona interessata, rivalutare ogni tre mesi la revoca preventiva della licenza mediante decisione impugnabile. La domanda potrà essere presentata la prima volta tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca (art. 30a cpv. 1 P-OAC), in seguito dopo ogni decisione di mantenere la revoca preventiva, sempre a distanza di tre mesi dal passaggio in giudicato (art. 30a cpv. 2 P-OAC). In entrambi i casi l'autorità cantonale dovrà emettere una decisione impugnabile di conferma della revoca o restituire la licenza al titolare entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda (art. 30a cpv. 3 P-OAC). Il termine fissato appare adeguato in considerazione del fatto che la rivalutazione comporta ogni volta l'analisi di nuovi atti, informazioni e prove. In questo modo si intende garantire che i casi da esaminare non rimangano in sospeso senza motivo e far rispettare il dovere legale di celerità.

Il testo della mozione prevede l'obbligo per l'autorità di rivalutare la sua decisione senza un motivo preciso ed emetterne una nuova ogni tre mesi. Ciò non gioverebbe né alle autorità amministrative né agli interessati. Questi ultimi, infatti, riceverebbero una nuova decisione ogni tre mesi senza averla richiesta e dovrebbero farsi carico dei costi, anche quando non desiderano alcuna rivalutazione. Da parte sua, l'autorità cantonale si ritroverebbe con un sovraccarico di lavoro, senza tuttavia offrire sempre un valore aggiunto al titolare della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre revocata a titolo preventivo. Di conseguenza, la richiesta della mozione 17.4317 Caroni non sarà attuata introducendo una procedura automatica, bensì concedendo agli interessati il diritto di chiedere una rivalutazione ogni tre mesi, che l'autorità sarà poi tenuta a effettuare entro 20 giorni lavorativi.

1.4 Garanzia di riservatezza nei confronti di chi segnala i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona e risarcimento della persona segnalata

1.4.1 Situazione iniziale

Attualmente chiunque nutra dubbi in merito all'idoneità alla guida di un'altra persona può segnalarlo all'autorità cantonale (art. 30a OAC). Il più delle volte si avvalgono di questa possibilità le persone che riscontrano una certa insicurezza nella guida di un familiare, di solito per motivi legati all'età o a sintomi di malattia (ad es. demenza, diminuzione della capacità visiva), oppure per aver notato un abuso di sostanze in grado di compromettere la capacità di guida come farmaci, stupefacenti o alcol. Questa disposizione è dunque uno strumento importante per garantire la sicurezza stradale.

Secondo la legislazione vigente, l'autorità cantonale garantisce al segnalante che lo richiede la riservatezza della segnalazione e non rivela la sua identità neppure nel quadro di un procedimento amministrativo (art. 30a cpv. 1 OAC). In caso di stretto legame con la persona segnalata, la riservatezza può avere un peso sulla decisione di fare questo passo perché permette di non intaccare il rapporto (familiare). L'autorità cantonale è sempre a conoscenza dei dati personali del segnalante e li verifica.

In rari casi capita che si abusano di questo utile strumento, ad esempio quando si suscitano dubbi sull'idoneità alla guida di un'altra persona presso l'autorità cantonale senza che sussistano effettivamente, ossia non nell'interesse della sicurezza stradale, bensì per cattive intenzioni personali. In questo caso la persona segnalata può subire un danno per via degli eventuali accertamenti che ne derivano.

La mozione 17.4317 Caroni osserva che, garantendo in ogni caso l'anonimato del segnalante nei confronti della persona segnalata, la regolamentazione attuale non dà alcuna possibilità a quest'ultima di rivalersi per il danno causato dalla segnalazione. Chiede dunque che nei casi di «denuncia infondata» sia resa nota l'identità dell'autore della segnalazione e il danneggiato abbia la possibilità di chiamarlo a risponderne delle conseguenze.

1.4.2 Nuova regolamentazione proposta

In futuro l'autorità cantonale dovrà garantire la riservatezza dei dati al segnalante che lo richiede solo se questi dimostra il sussistere di un interesse degno di protezione (art. 30b cpv. 1 P-OAC). La valutazione dell'interesse spetterà all'autorità cantonale e avverrà caso per caso. Per essere considerato degno di protezione, l'interesse dovrà chiaramente essere oggettivo e, in caso di violazione della riservatezza, recare o poter recare un pregiudizio al segnalante, in particolare in riferimento ai legami familiari stretti, ma anche ad altri rapporti, ad esempio di vicinato o di lavoro domestico.

L'articolo 30b capoverso 3 P-OAC esplicita quanto già consentito dalla normativa vigente: la persona danneggiata ha la possibilità di chiedere mediante ricorso il risarcimento dei danni derivanti da una segnalazione indebita, a prescindere dalla rivelazione dell'identità del segnalante. Questa informazione è infatti irrilevante in quanto il danno non deriva dalla segnalazione in sé, bensì dalla disposizione ed esecuzione di un esame di idoneità alla guida a pagamento, ossia la responsabilità causale spetta all'autorità che lo ha disposto e non al segnalante. Di conseguenza, un'eventuale richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta contro l'autorità cantonale, il cui obbligo in merito è disciplinato dalle regole della responsabilità generale dello Stato e dunque dalla rispettiva legge cantonale in materia di responsabilità. Le autorità cantonali potranno esercitare il regresso per i danni eventualmente subiti nei confronti del segnalante, di cui conoscono l'identità.

Con la presente proposta si rinuncia a un'attuazione testuale della mozione; in compenso si esprimono i diritti delle persone segnalate con maggiore chiarezza rispetto alla disposizione attuale, in cui la responsabilità cantonale nei loro confronti non risulta del tutto evidente.

1.5 Altre richieste della mozione 17.4317 Caroni

1.5.1 Informazione sul recupero dell'autorizzazione alla guida se l'autorità non dispone una revoca preventiva entro dieci giorni dal ritiro della licenza da parte della polizia (motivazione della mozione, punto 1)

La mozione richiede che al momento del ritiro della licenza per allievo conducente o di condurre da parte della polizia il titolare sia informato sulla possibilità di tornare a guidare se l'autorità di revoca non avrà disposto una revoca a titolo preventivo entro dieci giorni.

Poiché in futuro l'autorità cantonale dovrà restituire la licenza al titolare se non avrà disposto la revoca entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della polizia, un'informazione aggiuntiva risulta superflua: la persona sarà informata mediante la restituzione del documento.

1.5.2 Garanzia della possibilità di fuggire seri dubbi (motivazione della mozione, punto 1)

La mozione richiede che durante il termine dei dieci giorni sia garantita alla persona a cui la polizia ha ritirato la licenza per allievo conducente o di condurre la possibilità di fuggire i seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. L'attuazione non necessita alcuna modifica normativa: attualmente le parti coinvolte in un procedimento amministrativo sono già autorizzate a fornire informazioni in ogni momento nel corso della procedura, che devono essere valutate dall'autorità nell'esecuzione del diritto federale, in questo caso nell'applicazione delle disposizioni in materia di licenze e ammissioni alla circolazione (art. 32 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa, PA).

⁴ RS 172.021

1.5.3 Esonero e risarcimento dei costi procedurali e di accertamento qualora i dubbi sull'idoneità alla guida segnalati da un privato non siano confermati (motivazione della mozione, punto 3)

L'accertamento dell'idoneità alla guida può comportare dei costi per la persona interessata. La mozione 17.4317 Caroni chiede che, nei casi in cui i dubbi segnalati risultino infondati, le persone sottoposte a esame siano esonerate dal pagamento dei costi di eventuali procedure e accertamenti e vengano risarcite per le spese già sostenute.

Nella motivazione della mozione si presuppone che gli accertamenti sull'idoneità alla guida a seguito di una segnalazione da parte di un privato vengano «disposti entro poche ore». La prassi adottata dai Cantoni dimostra che le segnalazioni di terzi vengono esaminate in modo estremamente accurato e solo in pochi casi si ordinano accertamenti. Di norma, se la segnalazione è attendibile, l'autorità di revoca chiede al medico curante di redigere un rapporto, che solitamente non ha alcun costo oppure dà origine a costi contenuti, già oggi assunti dalle autorità.

Qualora i sospetti risultino infondati, non si impone alcun costo procedurale alla persona segnalata e l'autorità si fa carico anche dei costi degli accertamenti. In caso contrario la persona interessata ha già la possibilità di richiedere un risarcimento all'autorità ordinante secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità del rispettivo Cantone (cfr. spiegazioni al punto 1.4.2 del presente rapporto).

1.5.4 Libera scelta del laboratorio per gli esami di verifica (motivazione della mozione, punto 4)

La richiesta della mozione di poter considerare validi gli accertamenti di laboratorio (analisi del capello, del sangue e delle urine, ecc.) eseguiti in tutti i laboratori riconosciuti è già attuata con la legislazione vigente (art. 14 cpv. 3 OCCS).

Anche per gli accertamenti sull'idoneità alla guida l'interessato può scegliere liberamente il medico presso il quale sottoporsi all'esame tra quelli riconosciuti dall'autorità cantonale per il livello richiesto (art. 5a segg. OAC).

Non è dunque necessaria alcuna nuova regolamentazione, essendo la richiesta già attuata.

B. Attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher

1.6 Spostamenti per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre

1.6.1 Situazione iniziale

In base alla legislazione in vigore, l'autorità cantonale può revocare le categorie della licenza di condurre necessarie per esercitare una professione per un periodo inferiore rispetto alle altre, nel rispetto della durata minima legale (art. 33 cpv. 5 OAC). Ciò consente di tener conto del maggiore impatto che ha la revoca per gli autisti rispetto ad altri conducenti, consistente spesso nella perdita del posto di lavoro.

La mozione richiede di privilegiare ulteriormente la categoria degli autisti autorizzandoli a guidare per l'esercizio della professione durante l'intero periodo di revoca.

1.6.2 Nuova regolamentazione proposta

In futuro le autorità cantonali avranno la possibilità di autorizzare le persone che in media conducono un veicolo per oltre la metà dell'orario di lavoro settimanale a guidare ai fini dell'esercizio della professione durante l'intero periodo di revoca della licenza di condurre (art. 33 cpv. 5 P-OAC).

La nuova regolamentazione è pertanto volta a privilegiare chi in caso di revoca dell'autorizzazione a condurre deve temere la perdita del posto di lavoro per via della situazione lavorativa. Oltre ai gruppi professionali normalmente interessati, come i camionisti e i conducenti di autobus (titolari di licenze di categoria C e D), potranno beneficiare della revoca di durata differenziata riservata agli autisti anche i conducenti dei servizi di corriere, di taxi, ecc. Questi ultimi, effettuando i trasporti professionali per lo più con un'automobile, sono spesso esclusi perché la normativa vigente presuppone che l'infrazione causa della revoca sia stata commessa con una categoria diversa da quella necessaria all'esercizio della propria professione.

Nella sua decisione l'autorità dovrà fissare nel dettaglio gli spostamenti consentiti a fini professionali, limitandoli ad esempio a determinati tipi di veicoli, scopi, percorsi o aree.

Il concetto di «spostamento per l'esercizio della professione» dovrà essere interpretato in maniera restrittiva, escludendo i tragitti dal domicilio al luogo di lavoro o di impiego, poiché in questa definizione rientrano esclusivamente gli spostamenti che rappresentano l'attività professionale vera e propria, ad esempio quelli di un camionista o di un corriere di una pizzeria volti al trasporto di merci oppure quelli di un conducente di autobus o taxi la cui attività principale è il trasporto di persone dietro pagamento.

L'autorizzazione alla guida sarà concessa tramite apposita precisazione nella decisione di revoca, la cui accettazione nei Paesi esteri dipenderà dalla rispettiva legislazione nazionale.

Non tutti i conducenti che hanno commesso un'infrazione potranno beneficiare della nuova regolamentazione: chi commette un'infrazione medio-grave o grave (ad es. guida sotto l'effetto di droghe) non potrà aspettarsi di mantenere l'autorizzazione a condurre; l'agevolazione riguarderà solo le revoche legate a infrazioni lievi. Non potranno usufruirne nemmeno coloro ai quali è stata revocata la licenza a tempo indeterminato o definitivamente per motivi di sicurezza. Vi avranno invece diritto i conducenti ai quali la licenza non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. In linea di massima, l'opportunità di continuare a guidare in via eccezionale per l'esercizio della propria professione non deve essere concessa ai recidivi e pertanto dovrà essere garantita al massimo due volte ogni cinque anni.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Né il diritto internazionale né quello europeo contengono disposizioni in contrasto con il progetto.

3 Attuazione

Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Articolo 33 capoverso 2 P-OCCS

L'articolo 33 capoverso 2 OCCS è integrato specificando che la polizia è tenuta a inviare all'autorità cantonale le licenze e le targhe ritirate entro un termine di tre giorni lavorativi insieme alla conferma scritta del ritiro, mentre in casi eccezionali e giustificati il rapporto di polizia può essere inoltrato poco dopo.

Per giorni lavorativi si intendono quelli che vanno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi legali. La precisazione garantisce il rispetto del termine, mentre se si indicassero i giorni di calendario, i giorni del fine settimana o festivi non consentirebbero di rispettare la scadenza, ad esempio, quando una licenza di condurre deve essere inviata per posta dal Cantone in cui si è verificata l'infrazione all'autorità di revoca del Cantone di domicilio del contravventore.

4.2 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

Articolo 30 capoverso 1 P-OAC

A livello contenutistico il capoverso 1 resta invariato. La modifica è solo di tipo redazionale ed esplicita che è l'autorità cantonale a poter revocare a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o di condurre della persona interessata mediante una decisione.

Articolo 30 capoverso 2 P-OAC

L'autorità cantonale sarà tenuta a disporre entro dieci giorni lavorativi almeno la revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente o di condurre ritirata e trasmessale. Nell'impossibilità di farlo, dovrà restituire la licenza al titolare, per lo meno in via provvisoria. Il termine è calcolato a partire dalla data in cui la polizia avrà ritirato il documento. Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana che vanno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi legali.

Articolo 30a P-OAC

È introdotta la possibilità per il titolare di una licenza per allievo conducente o di condurre revocata a titolo preventivo di richiedere ogni tre mesi una rivalutazione mediante domanda scritta all'autorità cantonale. La domanda, che non deve essere motivata, potrà essere presentata la prima volta tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca (cpv. 1), in seguito a distanza di tre mesi dal passaggio in giudicato di ogni decisione di conferma della revoca preventiva (cpv. 2). Per garantire un avanzamento rapido della procedura viene fissato un termine di 20 giorni lavorativi (cpv. 3) entro i quali l'autorità, se avrà ancora seri dubbi in merito all'idoneità alla guida della persona in questione, dovrà emettere una decisione impugnabile a conferma della revoca preventiva oppure restituire la licenza ritirata.

Articolo 30b P-OAC, titolo

Il titolo dell'articolo 30a vigente (nuovo art. 30b) è modificato per motivi linguistici e riguarda soltanto la versione italiana.

Articolo 30b capoverso 1 P-OAC

Nel secondo periodo del capoverso 1 vigente si aggiunge che, per avere diritto alla riservatezza della sua identità, il segnalante deve dimostrare il sussistere di un interesse degno di protezione. In questo modo si mantiene la prassi consolidata in base alla quale in casi giustificati le autorità possono garantire la riservatezza del segnalante, evitando al tempo stesso segnalazioni indebite, come quelle malevole. Spetterà all'autorità competente giudicare nel singolo caso cosa costituisca un interesse degno di protezione. Si può trattare in primo luogo di rapporti familiari, ad esempio quando una persona intende segnalare i propri dubbi in merito all'idoneità alla guida di un genitore senza provocare conflitti in famiglia. Possono tuttavia esserci altri motivi per tutelare la riservatezza di una segnalazione.

Articolo 30b capoverso 3 P-OAC

In linea di massima, in caso di accertamenti sull'idoneità alla guida la persona interessata deve farsi carico dei costi. Qualora a posteriori emerga che la segnalazione sulla base della quale sono stati disposti gli accertamenti a pagamento è ingiustificata e la persona ne ha subito un danno, questa avrà diritto a richiedere un risarcimento. La richiesta andrà rivolta all'autorità che ha ordinato di eseguire gli accertamenti e il procedimento sarà disciplinato dalle disposizioni del rispettivo diritto cantonale in materia di responsabilità. L'autorità potrà esercitare il regresso nei confronti del segnalante in un procedimento civile.

Articolo 33 capoverso 5 P-OAC

La disposizione in base alla quale possono essere privilegiate le persone che in media guidano un veicolo per oltre la metà dell'orario di lavoro settimanale si rifà all'eccezione già prevista dall'articolo 3 lettera g dell'ordinanza del 15 giugno 2007⁵ sull'ammissione degli autisti (OAut). Ai fini dell'attuazione si può pertanto adottare la prassi corrispondente delle autorità di esecuzione.

Questa regolamentazione consente alle autorità cantonali, come norma potestativa, di adeguare al singolo caso l'agevolazione concessa al conducente. L'autorità dovrà stabilire nella decisione di revoca esattamente quali spostamenti sono consentiti per l'esercizio della professione, ad esempio, limitandoli a determinati veicoli, tipi di veicoli, percorsi, scopi o aree. Sono ugualmente ipotizzabili restrizioni temporali. In caso di revoca di più mesi, l'autorità potrà anche decidere se consentire gli spostamenti a fini professionali per tutta la sua durata o limitarli a singoli periodi, ad esempio perché la persona interessata può concentrare una parte della revoca nelle vacanze.

Si intendono spostamenti per l'esercizio della professione quelli che rappresentano l'attività professionale vera e propria, ad esempio i trasporti di merci effettuati come attività retribuita da un camionista o un corriere di una pizzeria, oppure i trasporti di persone effettuati a pagamento da un conducente di autobus o taxi. Il concetto deve essere interpretato in modo restrittivo. Non vi rientrano chiaramente i tragitti dal domicilio al luogo di lavoro.

Gli spostamenti per l'esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un'infrazione medio-grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi di cui all'articolo 16a LCStr. Saranno concessi al massimo per due revoche nell'arco di cinque anni, ma non a persone la cui licenza di condurre sia stata ritirata per motivi di sicurezza a tempo indeterminato o definitivamente.

Articolo 33 capoverso 6 P-OAC

Il nuovo capoverso 6 riprende il vigente articolo 33 capoverso 5 OAC e consente alle autorità cantonali, per evitare i casi di rigore, di disporre una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

5 Riperussioni

5.1 Riperussioni per la Confederazione

Le misure proposte non hanno riperussioni considerevoli dal punto di vista finanziario, del personale o di altro tipo per la Confederazione.

5.2 Riperussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni avranno oneri aggiuntivi, da un lato perché dovranno esaminare più revoche preventive pendenti rispetto a oggi, dall'altro in quanto si troveranno spesso a restituire e dover poi revocare nuovamente le licenze di condurre ritirate dalla polizia. Infine, avranno bisogno di più tempo per accertare che siano soddisfatti i requisiti per l'autorizzazione degli spostamenti per l'esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre.

Il progetto non ha alcuna riperussione per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Riperussioni per l'economia

Si prevedono solo riperussioni collaterali per l'economia, poiché in alcuni casi le aziende potranno contare sulla presenza al lavoro dei conducenti impiegati ai quali sia stata revocata la licenza per

⁵ RS 741.521

allievo conducente o di condurre. Le modifiche normative proposte avranno quindi effetti marginalmente positivi per l'economia.

5.4 Ripercussioni per la società

Il progetto contiene novità che avranno ripercussioni sulla società e in particolare sulla sicurezza stradale.

La nuova regolamentazione in attuazione della mozione 17.4317 Caroni obbligherà le autorità cantonali a restituire ai rispettivi titolari le licenze per allievo conducente o di condurre ritirate dalla polizia qualora entro dieci giorni lavorativi non abbiano elaborato sufficienti basi decisionali per revocarle a titolo preventivo. In tal modo saranno nuovamente autorizzate a guidare persone che potrebbero effettivamente non essere idonee, con possibili conseguenze negative per la sicurezza stradale. In alcuni casi potrà capitare di dover restituire la licenza al titolare per poi revocarla qualche giorno dopo, quando si ricevono i risultati di laboratorio che provano, insieme ad altri indizi, l'inidoneità alla guida. Ciò potrebbe suscitare incomprensione nelle persone interessate. Allo stesso tempo, tuttavia, si potrà evitare che i ritiri o le revoche preventive delle licenze si prolunghino per settimane senza sufficienti basi decisionali.

L'attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher consentirà di impedire che gli autisti perdano il posto di lavoro a causa della revoca della licenza di condurre. La regolamentazione potrà incidere negativamente sulla sicurezza stradale, venendo meno l'efficace effetto preventivo della revoca per i conducenti professionali, tanto più che questi hanno una notevole responsabilità nella circolazione.

5.5 Ripercussioni per l'ambiente

Il progetto non prevede modifiche con impatto ambientale.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La presente revisione rispetta i limiti stabiliti dalla Costituzione federale (art. 82 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell'atto

Le mozioni saranno attuate a livello di ordinanza, inserendo sistematicamente le modifiche richieste in ordinanze esistenti. Il progetto rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla LCStr.